



ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 399 del 21 GIU 2016

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Carlo Massaccesi)

*(M. Quaresima AMM)*

Allegato n.1

Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Abruzzo – Governo della Repubblica. Accordo di Programma Quadro per interventi nell'ambito della mobilità.

Deliberazione CIPE n. 41/2012. IV Atto Integrativo all'APQ "Mobilità" – codice ABMS – sottoscritto in data 27.05.2016.

## CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO

TRA

- la Regione Abruzzo (codice fiscale 80003170661), di seguito denominata "Amministrazione erogante", rappresentata in questo atto da \_\_\_\_\_, in qualità di Dirigente del Servizio "Reti Ferroviarie, Viabilità, Sicurezza Stradale e Impianti Fissi", domiciliato ai fini del presente disciplinare presso la Regione Abruzzo in viale Bovio, n.425 - Pescara;

E

- la Provincia di \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_) rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di Dirigente \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente disciplinare presso \_\_\_\_\_, di seguito denominato "Soggetto Attuatore" dell'Intervento denominato "\_\_\_\_\_", dell'importo di € \_\_\_\_\_

Visti:

- l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Abruzzo, approvata dal CIPE e sottoscritta in data 15.02.2000, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune da attuarsi attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro, dettando i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi;
- l'Accordo di Programma Quadro – "Mobilità" stipulato in data 28 Settembre 2004, fra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Abruzzo;
- la delibera CIPE 22 marzo 2006 n.3 "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sotto utilizzate – rifinanziamento della Legge 208/1998 per il periodo 2006-2009 (Legge finanziaria 2006)", che ha assegnato alla Regione Abruzzo una quota pari a M€ 105,245, quale riparto regionale per interventi da ricomprendere nelle intese istituzionali di programma;
- la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, concernente la "Programmazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate mediante intese istituzionali di programma e gli accordi di programma quadro", con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;
- la D.G.R. n.1153, del 26 ottobre 2006, "Deliberazione CIPE 3/2006 — ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sotto utilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998, periodo 2006-2009. Riparto tra i Settori regionali", con la quale la Giunta Regionale ha destinato l'importo di M€ 90.00 della propria

quota regionale al Settore Mobilità (Porti e Viabilità), ed individuato quale struttura titolare del programma la Direzione Trasporti e Mobilità;

- che con deliberazione CIPE n. 79 del 30.07.2010, recante "Ricognizione per il periodo 2000-2006 dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal fondo delle aree sottoutilizzate e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (ob.1) è stato dato avvio alla ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate, e delle risorse liberate nell'ambito dei Programmi Comunitari (Ob.1);
- che con la citata deliberazione CIPE, dall'entrata in vigore della manovra finanziaria di cui al Decreto Legge n.78/2010, sono state sospese le attività di programmazione, riprogrammazione e rimodulazione delle risorse FAS, assegnate dal CIPE con Deliberazioni di riparto antecedenti la Delibera n.166/2007 (interventi in APQ di cui al periodo di programmazione 2000-2006);
- la deliberazione CIPE n.41 del 23 marzo 2012 – Fondo per lo sviluppo e la coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013", che assegnava alla Regione Abruzzo l'importo di M€ 45,12 quali Risorse nette disponibili alla riprogrammazione - di cui alla colonna (m) dell'allegato e che, in particolare, il punto 3.1 prescrive che, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nelle delibere del CIPE n. 62/2011 e 78/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di Accordi di Programma Quadro (APQ);
- la D.G.R. n.625 del 2/10/2012 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la Proposta di riprogrammazione delle risorse nette disponibili, per un importo complessivo di € 47.511.000,00, costituito da € 45.120.000,00 di cui alla deliberazione CIPE n.41/2012, più € 2.391.000,00 provenienti da interventi non più rifinanziabili colonna (l) dell'allegato alla deliberazione CIPE n.41/2012;
- la nota prot. CAQ-0035940-P del 29/11/2011, con la quale l'ANAS – Compartimento della Viabilità per l'Abruzzo – rappresentava che le economie FAS sopra dette, generate negli interventi ANAS, per motivi prudenziali, non sono da intendersi riprogrammabili, almeno sino alla completa realizzazione degli stessi, segnalando le variazioni sopraggiunte con un quadro di dettaglio dei dati aggiornati;
- la nota prot. n. RA/254929 del 14/11/2012 della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, con la quale si chiedeva al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, di stralciare dalla proposta di riprogrammazione di cui sopra, gli interventi nn. 20, 21, 22, 23 e 24 dell'Allegato 2 alla D.G.R. n.625/2012 sopra detta, per un totale di risorse pari a € 15.000.000,00;
- che con tale stralcio non si dava destinazione all'ammontare delle risorse di cui alle economie degli interventi ANAS così come risultanti dal sistema di monitoraggio SGP al 31 agosto 2011;
- che il Tavolo dei Sottoscrittori (organo di governance previsto dalla delibera CIPE n.14/2006), sotto il coordinamento del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, con proprio verbale, nella seduta del 22/11/2012, prende atto della richiesta di stralcio della Regione Abruzzo, effettuando una riprogrammazione parziale delle economie per una quota pari a € 32.511.000,00 sull'importo complessivo di € 47.511.000,00, rinviando alla decisione di un successivo Tavolo dei sottoscrittori, la somma residua pari a € 15.000.000,00;
- che la somma residua sospesa da riprogrammare pari a € 15.000.000,00 era costituita dall'importo totale delle economie degli interventi ANAS al monitoraggio del 31/8/2011, pari a €14.702.486,00, più una quota pari a € 297.514,00 provenienti dalle risorse disponibili alla riprogrammazione di cui ai disimpegni automatici della colonna (g) alla tabella allegata alla delibera CIPE n.41/2012 (vedi allegato A - riprogrammazione delle economie Anas sospese, alla DGR n.852 del 16/12/2014);



- la DGR n.852 del 16/12/2014 con la quale si è stabilito di procedere alla riprogrammazione della somma residua di € 15.000.000,00 di cui al Tavolo dei sottoscrittori della Deliberazione CIPE n.41 del 23/3/2012 punto 1.6;
- la D.G.R. n.47 del 2 febbraio 2016, con la quale l'Esecutivo ha deliberato, tra l'altro, di:
  - ✓ proporre che la riprogrammazione della somma residua pari a € 15.000.000,00 conseguente al verbale del Tavolo dei Sottoscrittori (TDS) del 22/11/2012 ai sensi della Deliberazione CIPE n.41 del 23 marzo 2012 – punto 1.6- venga così ripartita ed assegnata:
    - €11.444.331,79, assegnate all'ANAS; economie necessarie per consentire il completamento di interventi di cui all' APQ Mobilità III° Atto Integrativo -codice MR-;
    - €3.258.154,21, economie riprogrammabili da interventi ANAS, assegnate all'Accordo di Programma Quadro (APQ) Mobilità IV° Atto Integrativo -codice ABMS- programmazione 2000/2006;
    - €297.514,00, quota di rimanenza della residua somma della riprogrammazione sospesa e di provenienza dei Disimpegni automatici della deliberazione CIPE n.41/2012, assegnate all'Accordo di Programma Quadro (APQ) Mobilità IV° Atto Integrativo -codice ABMS- programmazione 2000/2006;
  - ✓ approvare l'Accordo di Programma Quadro (APQ) Mobilità IV° Atto Integrativo -codice ABMS- al quale sono state assegnate risorse pari ad un importo totale di € 3.555.668,00 per progetti di rilevanza strategica regionale proposti dalle Amministrazioni Provinciali;

DATO ATTO che in data 27.05.2016 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) – Mobilità IV° Atto integrativo per progetti delle Amministrazioni Provinciali, tra cui vi è l'intervento oggetto della presente convenzione;

DATO ATTO di tutti i contenuti dell'Articolato, parte integrante e sostanziale del sottoscritto Accordo di Programma Quadro (APQ) – Mobilità IV° Atto integrativo ed in particolare dei seguenti articoli che si riportano integralmente, e che costituiscono parte assorbente della presente convenzione di finanziamento:

#### Articolo 6 - Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente Accordo che il rispetto della tempistica di cui ai cronoprogrammi riportati agli allegati di ciascun intervento costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente Accordo.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
  - a. l'Agenzia per la Coesione Territoriale garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati di cui all'art. 4, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
  - b. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per lo Sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, garantisce, per quanto di propria competenza, l'esecuzione delle previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati di cui all'articolo 4, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
  - c. la Regione Abruzzo garantisce l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo, con le modalità le tempistiche e le procedure indicate negli allegati di cui all'articolo 4, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di

competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità"; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno su proposta del RUPA, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
  - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
  - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
  - c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi.
  - d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
  - e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

✓ **Articolo 7 - Riprogrammazione delle economie**

1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente Accordo e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità a quanto stabilito nella delibera CIPE n. 41/2012 e la n. 171/ 2013, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Relativamente alle economie derivanti dai ribassi d'asta, qualora siano evidenziate come riprogrammabili, eventuali maggiori costi dei lavori troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e degli Enti locali eventualmente interessati.
3. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.

✓ **Articolo 8 - Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo**

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
  - a. riattivazione o annullamento degli interventi;
  - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
  - c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
  - d. promozione di atti integrativi;
  - e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
  - a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella "scheda" allegata al presente Accordo;
  - b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il



- ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
  - d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
  - e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
  - f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS" trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987, del 20 ottobre 2010 e s.m.i.
3. Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del MISE Sviluppo Economico compete l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, gli accertamenti specifici.

✓ **Articolo 9 - Responsabile Unico delle Parti:**

Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento. Il RUPA regionale, individuato nel Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa Dr. Giovanni Savini assume altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 6.

✓ **Articolo 10 - Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)**

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Atto, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Responsabile dell'Ufficio "Viabilità, Sicurezza Stradale e Piste Ciclabili" e in caso di vacanza il Dirigente del Servizio "Reti Ferroviarie, Viabilità, Sicurezza Stradale e Impianti Fissi";

1. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:

- a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
- b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 10, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
- d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Atto secondo le modalità indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico
- e. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Atto e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema SGP-BDU;
- f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);
- g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Atto le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
- h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
- i. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi

compiti di cui al successivo articolo 11.

✓ *Articolo 11 - Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi*

1. *Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispose la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute. Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:*
  - a. *pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;*
  - b. *organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;*
  - c. *monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;*
  - d. *aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;*
  - e. *trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.*

✓ *Articolo 12 - Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato*

1. *Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un:*
  - a. *indicatore di realizzazione fisica/di programma,*
  - b. *indicatore occupazionale,*
  - c. *indicatore di risultato di programma.*
2. *Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.*
3. *Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire:*
  - a. *un valore iniziale in sede di sottoscrizione;*
  - b. *un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;*
  - c. *un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.*

✓ *Articolo 13 - Valutazione in itinere ed ex post*

1. *In sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione in itinere degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione integra il rapporto annuale di monitoraggio dell'accordo allegato al RAE.*
2. *Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione ex post sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 11, comma 1.*
3. *I predetti rapporti sono trasmessi all'UVVAL per le valutazioni di competenza.*

✓ *Articolo 14 - Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post*

1. *Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia e nel citato "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC) e successive disposizioni attuative della Direzione generale per le politiche unitarie nazionali.*



2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta l'applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al punto precedente.
3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

✓ **Articolo 15 - Attivazione ed esiti delle verifiche**

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei soggetti di cui al punto 3 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Le verifiche sono attivate in concomitanza delle soglie di seguito definite:
  - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
  - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto preliminare;
  - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
  - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
  - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione competente attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture del Dipartimento. L'attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contraddittorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.
5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
  - a. rimuovere le criticità intervenute;
  - b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
  - c. l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

✓ **Articolo 16 - Sistema di gestione e controllo (SIGECO)**

1. Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) è descritto nell'allegata scheda 1.d, sottoposta a validazione da parte dell'UVER. Essa contiene:
  - i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità;
  - i controlli di secondo livello, diretti a verificare la funzionalità del Sistema;
  - l'individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organi che svolgono attività istruttorie e procedurali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
  - le procedure e l'autorità regionale preposte alla dichiarazione dell'ammissibilità della spesa;

✓ **Articolo 17 - Interventi in allegato 1- Sanzioni**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi in allegato sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari.
2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorché il ritardo superi 90 giorni, il tavolo dei sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al CIPE per le decisioni di competenza.
3. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, comportano l'applicazione nei confronti del soggetto attuatore, di apposite penali in conformità a

quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti del soggetto appaltatore.). A tal fine, il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.

4. L'applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.
5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.
6. La Regione, ove non coincida con il soggetto attuatore, si impegna ad inserire tali disposizioni nei disciplinari di finanziamento.
7. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 19.

✓ **Articolo 18 - Interventi in allegato 2. Sanzioni**

Le medesime disposizioni di cui al precedente articolo si applicano agli interventi non cantierabili in allegato 2, allorchando non sia rispettata la tempistica ivi prevista per la conclusione delle relative fasi progettuali. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari degli incarichi di progettazione.

✓ **Articolo 19 - Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento**

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

✓ **Articolo 20 - Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori**

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostantivi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art.19.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

✓ **Articolo 21 - Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese**

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.

2. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del Fondo aree sottoutilizzate è avviata dalla competente Direzione generale, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE 166/07 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.



4. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.

✓ **Articolo 22 - Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa**

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

✓ **Articolo 23 - Durata e modifica dell'Accordo**

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.

2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto nei precedenti Articoli 8 e 16

3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

✓ **Articolo 24 - Informazione e pubblicità**

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Contratto saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base un piano di comunicazione predisposto del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

✓ **Articolo 25 - Ulteriori interventi**

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

**DATO ATTO** che il presente schema di Convenzione è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

#### **TUTTO CIO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO**

Che le premesse, ed in modo particolare tutti i contenuti dell'Articolato, parte integrante e sostanziale del sottoscritto Accordo di Programma Quadro (APQ) – Mobilità IV° Atto integrativo, e nello specifico gli articoli che sono stati riportati integralmente, e che costituiscono parte assorbente della presente convenzione di finanziamento, ed il progetto fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Le parti come sopra costituite, mentre confermano integralmente e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue.

#### **Articolo 1. Normativa di riferimento.**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti per gli interventi che presuppongono la realizzazione di opere, servizi e forniture fanno riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 – Supplemento Ordinario n. 10, che sebbene non allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in genere a tutta la vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione si richiamano tutte le norme di legge vigente in materia, le norme del codice civile in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dal CIPE e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e quelle previste dall'APQ o dettate dalla Regione Abruzzo.

Resta fermo che il presente rapporto è e rimane distinto da quello che si andrà ad instaurare tra il concessionario e l'appaltatore, rispetto il quale la Regione non assume qualsivoglia obbligo o responsabilità.

Le premesse ed il progetto preliminare dell'intervento in parola, sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Articolo 2. Denominazione e contenuti della proposta di intervento**

L'Amministrazione erogante affida al "Soggetto Attuatore", la realizzazione dell'intervento denominato " \_\_\_\_\_", dell'importo di € \_\_\_\_\_

#### **Articolo 3. Onere complessivo e finanziamento**

L'onere complessivo per la realizzazione della proposta di intervento dell'intervento denominato " \_\_\_\_\_", è di € \_\_\_\_\_.

Con detto importo il Soggetto Attuatore " assume la totale incombenza della realizzazione dell'intervento oggetto della presente convenzione di finanziamento e con essa tutti gli oneri, nessuno escluso, connessi alle autorizzazioni, nulla osta, pareri, occupazioni temporanee e definitive, alle richieste di aree demaniali, di canoni, tributi, indagini geologiche, chimico-fisiche, valutazione e/o studi d'impatto ambientale, etc.

Nella sua veste di Stazione appaltante il "Soggetto Attuatore" dovrà provvedere alla progettazione per l'appalto dei lavori, agli eventuali aggiornamenti della progettazione originaria, alle necessarie varianti, nel rispetto delle prescrizioni degli Enti e delle altre Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli, all'espletamento di tutte le procedure espropriative, all'espletamento delle procedure di appalto e di affidamento, al coordinamento delle fasi di cantiere con altre attività poste in essere da altri prestatori d'opera, alla conduzione ed alla certificazione di collaudo dei lavori, necessari per dare le opere compiute e funzionali nonché al loro eventuale allibramento catastale e definitiva consegna, ove necessario, al destinatario finale dell'opera, anche ai fini gestionali e manutentori.

Per quanto attiene il vincolo preordinato all'esproprio e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da eseguirsi con la presente convenzione, dovranno essere emanati gli opportuni atti in applicazione delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità.

L'importo del suddetto intervento, che risulterà dal quadro tecnico economico approvato dal "Soggetto Attuatore" contestualmente all'approvazione del progetto per l'appalto, comprenderà il costo di tutti i lavori, forniture, spese generali, indennità, canoni, contributi a qualsiasi titolo dovuti per la realizzazione dell'intera opera in epigrafe, ivi comprese le spese generali per indagini e progettazione, direzione, contabilità e collaudo dei lavori.

Saranno a totale carico del "Soggetto Attuatore" gli oneri derivanti dalle riserve delle imprese derivanti da errori dovuti alla progettazione o all'a direzione dei lavori, controversie di qualsiasi natura insorte tra l'impresa appaltatrice e le imprese sub appaltatrici o i fornitori, danni a terzi, adeguamenti progettuali imputabili a deficienze di progettazione, assicurazioni ed ogni altro onere non espressamente accollato alla Amministrazione erogante.

Il "Soggetto Attuatore" è responsabile oltre che della progettazione dell'opera e della sua realizzazione, da realizzarsi nella maniera più corretta possibile e nel pieno rispetto di tutti i dispositivi normativi vigenti, anche della manutenzione e conservazione, nonché della stabilità e resistenza dell'opera, indipendentemente dall'aver osservato quanto prescritto con il presente atto o dalla sorveglianza effettuata da Funzionari dell'Amministrazione erogante, fino alla consegna dell'opera al destinatario finale e alla messa.

In relazione alla realizzazione dell'intervento de quo e in armonia e coerenza con le disposizioni in materia di spending review, atte a consentire la massima utilizzabilità del disponibile finanziamento per l'esecuzione dei lavori in parola, il "Soggetto Attuatore" si impegna al rispetto della normativa regionale in materia di "spese tecniche e generali" e ai provvedimenti regionali nel merito, relativamente ai compensi delle prestazioni relative ai vari livelli di progettazione, nonché di Direzione Lavori e gli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del RUP, nonché dei corrispettivi relativi agli incentivi a disposizione per le stazioni appaltanti.





Prima di procedere all'appalto dei lavori, da eseguirsi secondo le vigenti norme di legge, ferma restando l'estraneità dell'Amministrazione regionale al procedimento, al conseguente rapporto contrattuale e ad ogni forma di obbligazione da questo discendente, il "Soggetto Attuatore" dovrà assicurarsi dell'assenza di ogni impedimento di sorta all'esecuzione dell'intervento. La scelta del soggetto esecutore dovrà avvenire nel rispetto delle leggi generali e specifiche in materia di appalti di opere pubbliche – compresa la normativa antimafia e le disposizioni dell'Unione Europea

#### **Articolo 4. Verifiche e monitoraggio**

Nell'attuazione della presente convenzione l'Amministrazione erogante svolge il compito di assistenza, controllo e monitoraggio, all'attuazione dell'intervento, per il tramite del Dirigente del Servizio "Reti Ferroviarie, Viabilità, Sicurezza Stradale e Impianti Fissi", o di persona dallo stesso Dirigente nominata.

Il "Soggetto Attuatore" procede bimestralmente al monitoraggio con il sistema SGP e alla verifica dell'Accordo, e se necessario, a proporre, per il tramite del soggetto responsabile dell'attuazione di cui sopra (Responsabile unico del procedimento), gli eventuali aggiornamenti da sottoporre agli Organi all'uopo preposti secondo le regole di attuazione dell'Intesa Istituzionale di programma e dei relativi Accordi di Programma Quadro.

In relazione all'azione di assistenza, controllo e monitoraggio di cui al punto precedente, il Soggetto Attuatore" provvederà a rendere disponibile tutta la documentazione utile per il monitoraggio, a consentire sopralluoghi nelle sedi ove si svolgono attività inerenti alla proposta di intervento, a rendere disponibile il personale, necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra.

L'Amministrazione erogante, per il tramite del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, si riserva il diritto di verificare e controllare, con le modalità che riterrà più opportune, se l'avanzamento e la qualità dei lavori e delle opere in corso di realizzazione corrispondono a quelle previste dal relativo progetto esecutivo appaltato, senza che tali controlli esimano, però, il "Soggetto Attuatore" dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione delle stesse, conformemente alle norme vigenti e alle buone norme di esecuzione dei lavori.

Per il processo di realizzazione dell'opera, del controllo dei livelli di prestazione, di qualità e di congruità dei prezzi, determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di esecuzione dei lavori, del corretto e razionale svolgimento delle procedure, il "Soggetto Attuatore" si avvale del RUP, indicato già nella fase di predisposizione degli atti di cui all'Apq, all'interno del quale è ricompreso l'intervento in parola.

I limiti temporali per la realizzazione dell'opera sono quelli del cronoprogramma allegato al progetto e fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Resta comunque convenuto che i tempi afferenti le varie fasi procedurali, quali la progettazione, approvazioni, aggiudicazione lavori, esecuzione dei lavori, collaudo, funzionalità, andranno correlati a quelli preventivati, nella scheda di attività dell'intervento contenuto nel sottoscritto APQ in argomento, contenuti nella D.G.R. n.47 del 2 febbraio 2016, ancorché le singole date di inizio e fine fase siano suscettibili di modificazioni o rimodulazioni nell'ambito dei monitoraggi bimestrali in relazione alle necessità della Stazione appaltante, giustificate da reali, concreti e inequivocabili motivi.

Ove possibile, è facoltà della Regione concedere proroghe per motivate esigenze, la cui valutazione è rimessa all'insindacabile giudizio del Servizio "Reti Ferroviarie, Viabilità, Sicurezza Stradale e Impianti Fissi" della Regione Abruzzo.

#### **Articolo 5. Erogazioni del finanziamento**

Il finanziamento relativo alla proposta di intervento di cui al precedente art. 2 viene erogato con le seguenti modalità:

- il 20% del contributo concesso entro 90 gg. dalla firma della presente convenzione;
- il 20% del contributo concesso a presentazione della seguente documentazione:
  - a) dichiarazione motivata del RUP sulla congruenza dell'intervento da realizzare rispetto a quello risultante dal progetto preliminare a base dell'ammissione a finanziamento;

- b) verbale di validazione del progetto esecutivo;
- c) copia progetto esecutivo (in formato cartaceo e su supporto informatico: file PDF dell'intero progetto; file DWG, GEOREFERENZIATO NEL SISTEMA GAUSS –BOAGA FUSO EST, della planimetria del tracciato o del tratto interessato dall'intervento con inquadramento territoriale);
- d) provvedimento amministrativo di approvazione del progetto esecutivo, del cronoprogramma e del relativo quadro di spesa;
- e) esaustiva documentazione fotografica ante operam;
- il 20% del contributo concesso a presentazione della seguente documentazione:
  - a) nuovo quadro economico che, risultante all'esito della gara, indichi tra le somme a disposizione, le economie d'asta;
  - b) copia del Contratto di appalto
  - c) verbale di inizio dei lavori dal quale si evinca l'effettivo inizio dei lavori (non si ritiene valido il verbale di consegna dei lavori);
  - d) documentazione fotografica del cartello di cantiere;
  - e) documentazione fotografica rappresentante l'effettivo e concreto inizio dei lavori;
- la differenza tra l'80% dell'importo del contributo rideterminato, **ottenuto sottraendo all'importo del contributo concesso le somme di cui al ribasso d'asta, le altre economie conseguite e degli imprevisti**, e le somme già corrisposte con le precedenti erogazioni, verrà erogato a presentazione del provvedimento di approvazione della rendicontazione delle spese, pari ad almeno il 60% del finanziamento concesso, corredato da tutti i provvedimenti di erogazione effettuati dal "Soggetto Attuatore", comprensivi dei relativi mandati di pagamento quietanzati;
- la differenza tra l'importo finale acclarato e quello già erogato dal "Soggetto concedente", verrà erogato successivamente alla presentazione della seguente documentazione, e all'esito positivo della relativa istruttoria:
  - verbale di ultimazione lavori;
  - esaustiva documentazione fotografica dei lavori de quo, confrontabile con la documentazione fotografica ante operam;
  - certificato di regolare esecuzione;
  - provvedimento di approvazione del certificato di regolare esecuzione;
  - relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione, redatta dal Direttore dei Lavori;
  - provvedimento di approvazione della "relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione";
  - copia del regolamento comunale concernente la ripartizione degli incentivi di legge;
  - provvedimento di liquidazione degli incentivi, con specificate le competenze liquidate alle singole figure, con i relativi importi.



#### **Articolo 6 - Diffusione dei risultati**

I diritti di paternità intellettuale e di esclusiva, salvo casi particolari e specifici, sono posti congiuntamente in capo all'Amministrazione erogante e all'Amministrazione proponente e il loro sfruttamento dovrà svolgersi in modo concordato.

Al fine di favorire la diffusione dei risultati realizzati attraverso le proposte di intervento, l'Amministrazione erogante potrà provvedere:

- alla pubblicazione dei risultati più significativi conseguiti tramite gli interventi posti in essere;
- all'organizzazione di conferenze, seminari e analoghe iniziative alla cui realizzazione partecipa l'Amministrazione proponente mettendo a disposizione materiali e risultati della proposta di intervento.

L'Amministrazione proponente collaborerà alla pubblicizzazione e diffusione dei risultati mettendo a disposizione materiali e documenti riguardanti i risultati conseguiti tramite gli interventi e gli effetti diretti e indiretti da questi determinati sul versante della fluidità e della sicurezza stradale.

#### **Articolo 7. Variazioni**

Le opere devono essere realizzate nel rispetto incondizionato dei termini fissati con la presente Convenzione e in assoluta conformità ai progetti esecutivi approvati, ed alle eventuali varianti,



approvate dal "Soggetto Attuatore" ed espressamente autorizzate dal Servizio "Reti Ferroviarie, Viabilità, Sicurezza Stradale e Impianti Fissi".

Sono ammesse varianti tecniche che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati, e in ossequio alle disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 – Supplemento Ordinario n. 10, ed in genere a tutta la vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Le varianti non sostanziali, la cui ammissibilità tecnica e la compatibilità con le norme vigenti deve essere preventivamente e formalmente dichiarate dal Responsabile del Procedimento, devono essere trasmesse integralmente per l'ottenimento della obbligatoria autorizzazione, unitamente al relativo provvedimento di approvazione, al Servizio "Reti Ferroviarie, Viabilità, Sicurezza Stradale e Impianti Fissi", che ne effettuerà puntuale e dettagliata istruttoria.

Qualsiasi lavorazione o opera derivante da un progetto di variante approvato dal "Soggetto Attuatore" e non sottoposto alla valutazione per la conseguente autorizzazione al Servizio "Reti Ferroviarie, Viabilità, Sicurezza Stradale e Impianti Fissi", sarà a totale carico del "Soggetto Attuatore" e conseguente tutti gli oneri e le spese relativi alla stessa.

La procedura di adozione e di approvazione di varianti non interrompe i tempi stabiliti nel presente provvedimento per l'esecuzione delle opere.

E' posto a carico del Concessionario l'onere dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta di legge da parte degli organi competenti.

Viene espressamente confermato che ogni ulteriore onere eccedente l'importo complessivo che dovesse derivare per l'introduzione delle varianti di cui al presente articolo farà comunque carico al "Soggetto Attuatore".

L'utilizzo delle economie rinvenenti dal ribasso d'asta sarà regolato dalla normativa vigente in materia di utilizzazione delle risorse FAS afferenti alla delibera CIPE 3/2008.

#### **Art. 8. Gestione delle economie**

Le economie rinvenenti dal ribasso d'asta non altrimenti impiegate nell'ambito delle citate perizie, sempre previa obbligatoria autorizzazione da parte del "Soggetto Concedente", non potranno essere utilizzate per progetti complementari, aggiuntivi o di completamento, in quanto sono ritenute economie riprogrammabili. All'uopo si ripropone l'Articolo 7 – rubricato "Riprogrammazione delle economie" di cui al sottoscritto Apq:

- le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente Accordo e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità a quanto stabilito nella delibera CIPE n. 41/2012 e la n. 171/2013, secondo le modalità di cui al presente articolo;
- relativamente alle economie derivanti dai ribassi d'asta, qualora siano evidenziate come riprogrammabili, eventuali maggiori costi dei lavori troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e degli Enti locali eventualmente interessati;
- non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.

#### **Articolo 9. Collaudo delle opere**

Il "Soggetto Attuatore" per le operazioni dirette al collaudo finale dell'opera o in corso d'opera nei casi previsti dalla normativa vigente, provvede, ai sensi della stessa, alla nomina dei collaudatori e all'approvazione del certificato di collaudo.

**Articolo 10. Termini per la risoluzione della convenzione**

Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità di cui alla presente convenzione e relativi allegati, l'Amministrazione proponente ha l'obbligo di eliminare le cause di tale difformità entro il termine che, a mezzo di lettera raccomandata, sarà fissato dall'Amministrazione erogante.

Trascorso inutilmente tale termine, è in facoltà dell'Amministrazione erogante sospendere l'erogazione del finanziamento, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine, anch'esso comunicato a mezzo di lettera raccomandata.

Trascorso inutilmente l'ulteriore termine concesso all'Amministrazione proponente, la presente convenzione è risolta di fatto e di diritto.

La risoluzione della convenzione comporta l'obbligo per l'Amministrazione proponente di restituire all'Amministrazione erogante gli eventuali importi da questa corrisposti e per i quali non esistano giustificazioni di spesa, con la maggiorazione degli interessi legali.

**Articolo 11. Rapporto tra il contraente e terzi**

Qualora nell'esecuzione delle azioni comprese nella proposta di intervento l'Amministrazione proponente si avvalga di imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, questi opereranno sotto la sua direzione e responsabilità e con essi l'Amministrazione erogante non assume rapporti diretti.

Le eventuali particolari convenzioni tra l'Amministrazione proponente e imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, dovranno prevedere, nei confronti dei medesimi, l'obbligo di conformarsi alle direttive generali e specifiche dell'Amministrazione erogante e di accettare forme di controllo che l'Amministrazione erogante riterrà opportuno effettuare ai fini del migliore esito degli interventi.

L'Amministrazione proponente esonera e tiene indenne l'Amministrazione erogante da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dalla presente convenzione.

**Articolo 12. Controversie**

Per le controversie nascenti dall'esecuzione della presente convenzione, ai sensi dell'art.25 c.p.c. è competente il Tribunale de L'Aquila.

**Articolo 13. Registrazione ed esecutività della convenzione**

La presente convenzione è redatta in 2 esemplari.

La registrazione di tutti gli atti contrattuali, se necessaria, resta a carico e a cura dell'Amministrazione proponente.

La presente convenzione diviene esecutiva dalla data della sottoscrizione.

Pescara,

Per la REGIONE ABRUZZO

\_\_\_\_\_

per la PROVINCIA DI \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_